



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 125/16/CONS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante “*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*” e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “*Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005*” e, in particolare, l’articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e, in particolare, l’articolo 13 commi 8 e 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la determina del Segretario generale n. 7/15/SG, del 24 marzo 2015, recante “Costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione dell’ambito di applicazione e la valutazione delle questioni procedurali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”;

CONSIDERATO l’articolo 12, comma 1, della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, a norma del quale “[l]e autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione”;

CONSIDERATI i commi 8 e 9 dell’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, a norma dei quali “[l]’Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell’impatto della

*regolamentazione” (comma 8) e “[o]gni atto di regolamentazione dell’Autorità deve recare l’analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato” (comma 9);*

CONSIDERATO che nella seduta del 5 novembre 2015 il Consiglio dell’Autorità ha approvato le proposte operative e metodologiche formulate dal summenzionato gruppo di lavoro di cui alla determina n. 7/15/SG che prevedono, *inter alia*: (i) di introdurre disposizioni regolamentari volte a uniformare e razionalizzare la disciplina dei procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), intervenendo sulla disciplina delle consultazioni secondo le prassi amministrative consolidate in tutti i settori di competenza dell’Autorità; (ii) di adottare linee guida metodologiche in materia di AIR, previo avvio di una fase di sperimentazione su quattro procedimenti selezionati nell’ambito delle attività di pianificazione strategica e programmazione operativa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione di disposizioni regolamentari per l’applicazione uniforme dell’AIR nei settori di intervento dell’Autorità;

RILEVATA l’opportunità di far precedere l’applicazione delle nuove disposizioni regolamentari da una fase transitoria di sperimentazione delle linee guida in materia di AIR;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. L’Autorità applica l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai procedimenti volti all’adozione di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comunque, di regolazione.

2. Ai fini dell’applicazione dell’AIR ai procedimenti dell’Autorità, per “atti di regolazione” si intendono gli atti aventi natura regolatoria di contenuto generale o individuale.

3. L’Autorità stabilisce con linee guida ulteriori criteri e procedure di selezione dei procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’AIR, nonché le modalità e i termini per lo svolgimento delle analisi di impatto. L’Autorità rende pubblici i criteri generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi della presente delibera.

**Art. 2**  
**(Disposizioni procedurali per lo svolgimento dell’AIR)**

1. Le proposte di atti di cui all’articolo 1, per i quali trova applicazione l’AIR, sono pubblicate in un documento contenente gli aspetti relativi all’analisi di impatto, redatto secondo criteri e metodi definiti dall’Autorità con proprie linee guida.

2. Il documento che comprende gli aspetti relativi all’analisi di impatto è pubblicato, a cura del responsabile del procedimento, sul sito istituzionale dell’Autorità e, ove opportuno, comunicato agli interessati attraverso altri metodi idonei a richiedere informazioni su specifiche questioni, compresi gli aspetti relativi all’analisi di impatto. Il documento può recare la richiesta di osservazioni da parte degli interessati.

3. All’avviso di cui al comma 2 possono essere allegati appositi modelli da compilare al fine di agevolare l’acquisizione di dati per l’analisi di impatto e l’esame o la valutazione delle osservazioni da parte dell’Autorità.

4. Al fine di acquisire informazioni sull’analisi di impatto, tenuto conto dei destinatari delle misure, il Consiglio può richiedere al Direttore di organizzare, in ogni fase del procedimento, *panel* consultivi e gruppi di lavoro, incontri pubblici e seminari, dandone adeguata comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’Autorità.

**Art. 3**  
**(Risultati dell’analisi di impatto)**

1. Ferme restando le disposizioni sulla motivazione e pubblicazione, previste nella disciplina dei procedimenti dell’Autorità, la sintesi dei risultati dell’AIR è comunicata ai destinatari degli atti di cui all’articolo 1 della presente delibera mediante un apposito documento, pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

**Art. 4**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. L’Autorità avvia una sperimentazione delle nuove disposizioni procedurali e metodologiche in materia di analisi di impatto della regolamentazione, definite con proprie linee guida. A tal fine, il Segretario generale, sentite le unità organizzative competenti, indica i procedimenti da assoggettare alla sperimentazione, da individuarsi

nell'ambito delle attività di pianificazione strategica e programmazione annuale delle attività.

2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi